

ATTO MODIFICATIVO
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno diciassette del mese di marzo in Genova, Via Roma civico numero uno interno undici, piano quarto.

Avanti me Avvocato Marinella Gloria Casarino, Notaio alla residenza di Genova, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Genova e Chiavari, è personalmente comparso il Signor:

ROSSELLI ENRICO GIUSEPPE, nato a Genova (GE) il 6 gennaio 1951, domiciliato per la carica in Genova (GE), Via San Donato n. 6, codice fiscale RSS NCG 51A06 D969N;

il quale dichiara di agire e di intervenire nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di Governatore e come tale in rappresentanza della:

"VENERANDA COMPAGNIA DI MISERICORDIA - ONLUS", associazione costituita in Italia, con sede in Genova (GE), Via San Donato n. 6, Codice fiscale 80033830102, associazione riconosciuta iscritta nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche al N. 325 e nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato con il codice alfanumerico SS.GE.102-2004;

a quanto infra munito di sufficienti poteri in forza del vigente Statuto dell'Ente.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo,

PREMESSO QUANTO SEGUE:

- come risulta da verbale a mio rogito in data 9 novembre 2020 N. 6406 di Repertorio, registrato a Genova in data 11 novembre 2020 al N. 34303, l'assemblea straordinaria dell'associazione "VENERANDA COMPAGNIA DI MISERICORDIA - ONLUS" ha approvato un nuovo Statuto dell'Ente in vista dell'iscrizione dello stesso al RUNTS, quale organizzazione di volontariato;

- nel procedimento di approvazione delle modifiche allo Statuto dell'associazione, il Dott. Massimo Zullo, responsabile del procedimento presso la Regione Liguria, con propria in data 8 febbraio 2022 N. 20022-0113743 di Prot., ha comunicato di non poter rilasciare la richiesta attestazione di conformità dello Statuto alle disposizioni di cui al D.Lgs N. 117/2017, rendendosi necessario, a tal fine, apportare agli articoli 5 (cinque), 7 (sette) e 17 (diciassette) dello Statuto le modifiche meglio evidenziate nella medesima comunicazione in data 8 febbraio 2022 N. 20022-0113743 di Prot. quale comunicazione, sottoscritta dal comparente e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura da parte di me Notaio per espressa dispensa avutane dal comparente;

- la Regione Liguria - Vice Direzione Regionale Affari Legislativi Istituzionali e Legali, Settore Affari Legislativi, con propria in data 14 febbraio 2022 N. 2022-0129107 che, sottoscritta dal comparente e da me Notaio, si allega al presente

Registrato a:
GENOVA
il 22/03/2022
n. 10174
Serie 1T
Per Euro 200,00

atto sotto la lettera "B", omessane la lettura da parte di me Notaio per espressa dispensa avutane dal comparente, comunicava al Governatore dell'associazione la sospensione del procedimento per l'approvazione delle modifiche allo Statuto;

- nella delibera di cui al verbale a mio rogito in data 9 novembre 2020 N. 6406 di Repertorio, l'assemblea straordinaria dell'associazione ha autorizzato il Governatore, legale rappresentante pro-tempore dell'Ente, ad apportare allo Statuto approvato tutte le variazioni che venissero eventualmente richieste anche in sede di deposito ed iscrizione, dai competenti Uffici;

- con il presente atto il Signor ROSSELLI ENRICO GIUSEPPE, in qualità di Governatore pro-tempore dell'associazione ed in forza di quanto disposto nella delibera di cui al verbale a mio rogito in data 9 novembre 2020 N. 6406 di Repertorio, intende apportare allo Statuto dell'associazione le modifiche richieste dall'Ente preposto con la determinazione sopra allegata al presente atto sotto la lettera "A", in modo da adeguare il testo degli articoli 5 (cinque), 7 (sette) e 17 (diciassette) a quanto richiesto dal Responsabile del Procedimento presso la Regione Liguria per l'approvazione dello Statuto;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONFERMATO

con il presente atto conviene e stipula quanto segue.

ARTICOLO 1

Il Signor ROSSELLI ENRICO GIUSEPPE, nella sua qualità di Governatore e come tale in rappresentanza della "VENERANDA COMPAGNIA DI MISERICORDIA - ONLUS", in forza della delega allo stesso rilasciata dall'assemblea straordinaria dell'associazione in data 9 novembre 2020 e di cui al verbale a mio rogito in data 9 novembre 2020 N. 6406 di Repertorio, in premessa meglio citato, ed in esecuzione di quanto richiesto dal Responsabile del Procedimento presso la Regione Liguria con la determinazione in data 8 febbraio 2022 N. 20022-0113743 di Prot. sopra allegata al presente atto sotto la lettera "A", dichiara di apportare agli articoli 5 (cinque), 7 (sette) e 17 (diciassette) dello Statuto dell'associazione le modifiche richieste, che nel loro nuovo tenore sono come segue:

"Articolo 5

Chiunque può essere ammesso nella Misericordia in qualità di Associato purché, sia di buoni principi religiosi ed abbia reputazione di persona onorata e caritatevole. Il venir meno di tali condizioni potrà comportare l'immediata sospensione dell'Associato su iniziativa del Consiglio Particolare, e la definitiva espulsione su delibera del Consiglio Generale.

L'ammissione è deliberata dal Consiglio Particolare su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio Particolare deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può,

entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Consiglio Generale, che delibera in occasione della successiva convocazione.

Gli associati cessano di appartenere all'organizzazione per:

- dimissioni volontarie presentate al Consiglio Particolare per iscritto;
- mancato versamento della quota associativa;
- morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
- esclusione deliberata dal Consiglio Generale per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.

Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.

Gli associati della Misericordia hanno il diritto di:

- partecipare alle Adunanze del Consiglio Generale ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- godere del pieno elettorato attivo e passivo;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
- recedere dall'appartenenza alla Misericordia;
- esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta al Consiglio Particolare.

Gli associati della Misericordia hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- rispettare le delibere degli organi sociali;
- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento della Misericordia e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
- non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione.

La Misericordia, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dalla Misericordia stessa, che in ogni caso devono rispettare

i limiti stabiliti dal D. Lgs. n. 117/2017.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

La Misericordia deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. n. 117/17.

La Misericordia è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Gli Associati si distinguono in Confratelli e Consorelle, ed hanno diritto a partecipare alla vita associativa."

"Articolo 7

Gli Associati componenti il Consiglio Particolare sono:

il Governatore (Confratello o Consorella);

i due Vice Governatori (rispettivamente Confratello e Consorella);

il Rettore Spirituale (Confratello Sacerdote);

il Segretario (Confratello o Consorella);

il Vice Segretario (Confratello o Consorella);

un Prefetto per ogni casa circondariale aperta nel comune di Genova (Confratello o Consorella).

Il Governatore viene eletto e nominato dal Consiglio Generale.

Gli altri Consiglieri vengono eletti e nominati dal Consiglio Generale, e l'assegnazione delle loro rispettive cariche viene effettuata dal Consiglio Generale stesso o eventualmente delegata al Consiglio Particolare eletto.

Il Rettore Spirituale è scelto tra una terna di soggetti proposti dall'Ordinario Diocesano.

I Consiglieri sopraelencati possono - previa autorizzazione del Consiglio Generale - cooptare nel Consiglio Particolare altri Associati, fino ad un massimo di tre. Il Consiglio Generale può designare una rosa di nomi entro cui scegliere i Consiglieri da cooptare.

Tutti i componenti del Consiglio Particolare devono essere in regola con il pagamento della quota associativa, ed esplicano gratuitamente il mandato.

Decadono i Consiglieri che non si mantengano in regola con il pagamento della quota associativa o che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre volte consecutive alle adunanze del Consiglio Particolare o per i quali si verifichi una delle cause di decadenza stabilite dalla legge.

Gli ex Governatori, qualora non eletti né cooptati nel Consiglio Particolare, possono essere chiamati a partecipare al Consiglio Particolare, con voto consultivo."

"Articolo 17

Il Consiglio Generale della Misericordia:

- ratifica l'esclusione dei Confratelli e delle Consorelle, deliberata dal Consiglio Particolare;
- nomina i componenti del Consiglio Particolare, fissando il numero dei componenti eventualmente da cooptare, secondo quanto precisato nel precedente articolo 7;
- nomina i componenti dell'Organo di controllo e, quando previsto, il revisore, i quali restano in carica tre anni;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- su proposta del Consiglio Particolare, nomina gli Associati delegati all'amministrazione degli Enti di cui al precedente articolo 3;
- approva i bilanci e i conti annuali;
- emette il suo voto su altre pratiche per le quali fosse richiesto dal Consiglio Particolare;
- approva le modifiche statutarie;
- delibera lo scioglimento della Misericordia."

Fermi restando, tutti gli altri articoli dello Statuto.

ARTICOLO 2

In conseguenza di quanto sopra, il Signor ROSSELLI ENRICO GIUSEPPE, agendo nella predetta sua qualità, dichiara e fa constare che lo Statuto della Associazione "VENERANDA COMPAGNIA DI MISERICORDIA - ONLUS", nella sua attuale versione, è quello del testo che, sottoscritto dal comparente e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "C", omessane la lettura da parte di me Notaio per espressa dispensa avutane dal comparente.

Ai sensi del D.Lgs. N. 196/2003 e s.m.i., il comparente autorizza il trattamento dei dati personali, dichiarandosi edotto che i dati medesimi saranno inseriti e trattati in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici per i fini connessi al presente atto e dipendenti formalità.

Allegati a quest'atto: tre.

E richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto, in gran parte dattiloscritto ai sensi di legge da persona di mia fiducia ed in parte scritto a mano da me Notaio, da me letto, al comparente il quale lo ha approvato dichiarandolo conforme alla sua volontà.

Il presente atto viene sottoscritto dal comparente e da me Notaio alle ore quindici.

Consta di tre fogli scritti su nove pagine complete e quanto fin qui della decima pagina.

F.to: Enrico Giuseppe Rosselli

" Marinella Gloria Casarino Notaio (Sigillo del Notaio)



REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO SALUTE E
SERVIZI SOCIALI

SETTORE
POLITICHE SOCIALI, TERZO SETTORE,
IMMIGRAZIONE E PARI OPPORTUNITÀ



aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2022-0113743
del 08/02/2022

Fasc. 2021/6.6.4/722

Allegati:

ALLEGATO

N. 8035 REP.

N. 5988 RACC.

Oggetto: avvio del procedimento per l'approvazione delle modifiche allo statuto dell'Ente Veneranda Compagnia di Misericordia ONLUS - iscritta nel registro regionale delle persone giuridiche private al n. 325.

Al Dirigente del Settore
Affari Legislativi

SEDE

Si fa riferimento alla lettera del Vostro Settore PG/104289 del 4 febbraio 2022, attinente a quanto in oggetto, per comunicare l'esito della verifica sullo statuto approvato dall'Associazione indicata.

- art. 5 - la previsione in base alla quale l'iscrizione decorre dalla data di ratifica da parte del consiglio generale sembrerebbe evidenziare mancanza di autonomia dell'Ente; inoltre, appare poco opportuno disporre che, in caso di rigetto, sull'istanza si pronunci lo stesso consiglio generale, organo che ha ratificato l'iscrizione;
- art. 7: la nomina del rettore spirituale (componente del consiglio particolare) deve essere ratificata dall'ordinario diocesano: sembra difficile ricomprendere questa possibilità tra quelle contemplate dall'art. 26, co. 5 del d.lgs. 117/2017.

In base a tale situazione riscontrata, questo Settore non può, allo stato attuale, rilasciare la richiesta attestazione di conformità al decreto legislativo 117/2017, in ordine ai contenuti dello statuto esaminato.

Cordiali saluti.

Il Funzionario
responsabile del procedimento
(Dott. Massimo Zullo)



Firmato
digitalmente da:
MASSIMO ZULLO
Regione Liguria
Firmato il: 08-02-
2022 15:42:37
Certificato valido
dal 28-06-2020
al 28-06-2023



REGIONE LIGURIA

Vice Direzione Generale
Affari Legislativi Istituzionali e Legali,
Settore Affari Legislativi



aoorig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2022-0129107
del 14/02/2022

ALLEGATO *B*

N. *8035* REP.
N. *5988* RACC.

compagniadimisericordia@pec.it

Al Governatore della
Veneranda Compagnia di
Misericordia Onlus

E p.c. Al Sig. Dirigente del
Settore Politiche sociali, terzo
settore, immigrazione e pari
opportunità

Oggetto: procedimento per l'approvazione delle modifiche allo statuto della Veneranda Compagnia di Misericordia Onlus- iscritta nel registro regionale delle persone giuridiche private al n.325 - sospensione del procedimento.

Si fa riferimento al procedimento in oggetto indicato per rappresentare che il Settore "Politiche sociali, Terzo settore, Immigrazione e Pari opportunità", competente in ordine alla valutazione di conformità del nuovo statuto alla normativa recata dal Codice del Terzo settore (D. Lgs. 3 luglio 2017, n.117), ha espresso, con nota 2022/113743 dell'8/2/2022, parere non favorevole, evidenziando di non poter rilasciare la richiesta attestazione di conformità dello statuto adottato dall'Associazione.

A tale riguardo si allega alla presente la nota sopra indicata nella quale sono evidenziate le criticità rilevate dal Settore "Politiche sociali, Terzo settore, Immigrazione e Pari opportunità" a cui è necessario rivolgersi per ogni valutazione e determinazione in merito alla risoluzione delle criticità riscontrate (Dirigente Dott.ssa Maria Luisa Gallinotti, Funzionario dott. Massimo Zullo).

Si invita pertanto codesta Associazione a trasmettere le proprie osservazioni e determinazioni in merito, entro 15 giorni dal ricevimento della presente al fine di definire le modalità per superare le criticità riscontrate.

La presente sospende il termine del procedimento che riprenderà a decorrere dalla data di ricevimento delle osservazioni di codesta Associazione o della documentazione adeguata alle indicazioni fornite.



Distinti saluti

Il Responsabile del procedimento
Dott.ssa Marta Ristagno
firmato digitalmente

N. 8035.....REI

N. 5988.....RA

STATUTO dell'Associazione

"VENERANDA COMPAGNIA DI MISERICORDIA - ODV"

(Iscritta nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche al N. 325 e nel Registro delle Organizzazioni di Volontariato con il codice SS.GE. 102-2004)

Capo ICostituzione - Scopi - MezziArticolo 1

L'Associazione "Veneranda Compagnia di Misericordia - Organizzazione di volontariato", nel seguito denominata per brevità "La Misericordia", discende dalla Compagnia di Misericordia sotto il titolo di San Giovanni decollato, fondata in Torino nel 1578 ed eretta in Genova con Regie Patenti del 8 aprile 1825, registrata al Regio Senato di Genova il 15 luglio dello stesso anno.

In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione organizzazioni di volontariato, istituito ai sensi del D. Lgs. n. 117/2017, l'Ente, di seguito detto "organizzazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ODV" o la locuzione "Organizzazione di Volontariato" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La Misericordia ha sede legale nel Comune di Genova. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dal Consiglio Particolare e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 2

La Misericordia svolge attività di assistenza a favore di carcerati, loro familiari e di minori con problemi penali.

La Misericordia persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017, indicate con le seguenti lettere:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000 n. 328, e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e alla Legge 22 giugno 2016 n. 112, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel



Handwritten signature: Giuseppe Lazzari

Handwritten signature: Paolo

mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4 del Decreto Legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della Legge 6 giugno 2016 n. 106;

q) alloggio sociale, ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008 e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della Legge 8 marzo 2000 n. 53, ed i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244;

La Misericordia si interessa della sorte di coloro che sono sulla via del delitto, procurando di redimerli col consiglio e con l'opera, per renderli al consorzio civile laboriosi ed onesti cittadini.

A tale fine, con preferenza verso i poveri, essa soccorre, nei limiti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti, i carcerati, gli uscenti dal carcere, i minorenni corrigendi e quelli che manchino di famiglia o le cui famiglie non siano in grado di prenderne cura o siano causa del loro pervertimento.

Le attività della Misericordia sono svolte prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito.

Articolo 3

L'organizzazione di volontariato potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Per raggiungere più facilmente il fine di cui al precedente articolo, la Misericordia potrà, anche in unione ad Associazioni ed opere già esistenti o ad persone estranee, prendere le iniziative più opportune e fondare nuovi Enti di assistenza che saranno amministrati in conformità di Statuti o Regolamen-

ti Speciali.

La Misericordia può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. n. 117/2017 e dalla normativa vigente.

Articolo 4

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita della Misericordia, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 117/2017.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Particolare e viene approvato dal Consiglio Generale in sede ordinaria e depositato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Consiglio Generale, il Consiglio Particolare procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. n. 117/2017.

Il Consiglio Particolare documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore, secondo le disposizioni del Consiglio Generale o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Capo II

Soci - Organi della Compagnia

Articolo 5

Chiunque può essere ammesso nella Misericordia in qualità di Associato purché, sia di buoni principi religiosi ed abbia re-



Handwritten signature of the notary, likely Marinella Casarino, written vertically along the right margin of the page.

putazione di persona onorata e caritatevole. Il venir meno di tali condizioni potrà comportare l'immediata sospensione dell'Associato su iniziativa del Consiglio Particolare, e la definitiva espulsione su delibera del Consiglio Generale.

L'ammissione è deliberata dal Consiglio Particolare su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio Particolare deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Consiglio Generale che delibera in occasione della successiva convocazione.

Gli associati cessano di appartenere all'organizzazione per:

- dimissioni volontarie presentate al Consiglio Particolare per iscritto;
- mancato versamento della quota associativa;
- morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
- esclusione deliberata dal Consiglio Generale per gravi motivi, quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.

Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.

Gli associati della Misericordia hanno il diritto di:

- partecipare alle Adunanze del Consiglio Generale ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- godere del pieno elettorato attivo e passivo;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
- recedere dall'appartenenza alla Misericordia;
- esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta al Consiglio Particolare.

Gli associati della Misericordia hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- rispettare le delibere degli organi sociali;
- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento della Misericordia e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
- non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione.

La Misericordia, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei pro-

pri associati e delle persone aderenti agli enti associati. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dalla Misericordia stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. n. 117/2017.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

La Misericordia deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. n. 117/17.

La Misericordia è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Gli Associati si distinguono in Confratelli e Consorelle ed hanno diritto a partecipare alla vita associativa.

Articolo 6

Due sono i Consigli della Misericordia: l'uno Generale e l'altro Particolare.

Il Consiglio Generale si compone di tutti i Confratelli e di tutte le Consorelle.

Il Consiglio Particolare si compone di Confratelli e Consorelle secondo quanto indicato nel successivo articolo 7.

Articolo 7

Gli Associati componenti il Consiglio Particolare sono:

- il Governatore (Confratello o Consorella);
- i due Vice Governatori (rispettivamente Confratello e Consorella);
- il Rettore Spirituale (Confratello Sacerdote);
- il Segretario (Confratello o Consorella);
- il Vice Segretario (Confratello o Consorella);
- un Prefetto per ogni casa circondariale aperta nel comune di Genova (Confratello o Consorella).

Il Governatore viene eletto e nominato dal Consiglio Generale. Gli altri Consiglieri vengono eletti e nominati dal Consiglio Generale e l'assegnazione delle loro rispettive cariche viene effettuata dal Consiglio Generale stesso o eventualmente delegata al Consiglio Particolare eletto.

Il Rettore Spirituale è scelto tra una terna di soggetti proposti dall'Ordinario Diocesano.

I Consiglieri sopraelencati possono - previa autorizzazione



Handwritten signatures and notes on the right margin:
- A large, flowing signature, possibly "Giovanna".
- A signature that appears to be "Lorella".
- A signature that appears to be "Anna".
- A signature that appears to be "Flavia".

del Consiglio Generale - cooptare nel Consiglio Particolare altri Associati fino a un massimo di tre. Il Consiglio Generale può designare una rosa di nomi entro cui scegliere i Consiglieri da cooptare.

Tutti i componenti del Consiglio Particolare devono essere in regola con il pagamento della quota associativa ed esplicano gratuitamente il mandato.

Decadono i Consiglieri che non si mantengano in regola con il pagamento della quota associativa o che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre volte consecutive alle adunanze del Consiglio Particolare, o per i quali si verifichi una delle cause di decadenza stabilite dalla legge.

Gli ex Governatori, qualora non eletti né cooptati nel Consiglio Particolare, possono essere chiamati a partecipare al Consiglio Particolare, con voto consultivo.

Articolo 8

Sono Ufficiali della Compagnia di Misericordia gli Associati a cui sia affidata la conduzione di specifiche strutture o settori operativi, secondo le direttive del Consiglio Particolare.

L'autonomia nello svolgimento di ogni singola attività deve essere opportunamente temperata con le esigenze di coordinamento all'interno della Misericordia e nei rapporti con l'esterno, allo scopo di garantire le dovute collaborazioni nell'ambito di progetti comuni e rispettare le esigenze complessive economico-finanziarie della Misericordia, evitando dispersioni di risorse e comportamenti contraddittori.

Il coordinamento deve essere attuato secondo le direttive del Consiglio Particolare e sotto il controllo del Governatore o di persona o persone da esso delegate.

Gli Ufficiali sono nominati dal Consiglio Particolare, durano in carica fino alla scadenza del Consiglio Particolare che li ha eletti, e sono rieleggibili.

Gli Ufficiali, così come gli Associati delegati all'amministrazione degli Enti di cui al precedente articolo 3, partecipano con voto consultivo alle riunioni del Consiglio Particolare quando vengono trattati argomenti di loro competenza.

Capo III

Convocazioni - Adunanze - Proposte - Deliberazioni

- Verbali delle sedute

Articolo 9

L'esercizio del diritto di voto è subordinato al pagamento della quota associativa, almeno nella misura deliberata dal Consiglio Particolare.

Le votazioni potranno essere fatte per appello nominale o con voto segreto. La votazione con voto segreto dovrà essere fatta su richiesta di almeno un terzo dei presenti aventi diritto di voto.

Nessun Associato può intervenire nella discussione e votazione, relativamente ad atti o provvedimenti che riguardino inte-

ressi suoi o di parenti o affini fino al quarto grado.

Articolo 10

Le adunanze del Consiglio Generale sono convocate dal Governatore e si distinguono in ordinarie e straordinarie.

Per ciascun anno sociale, l'adunanza ordinaria del Consiglio Generale ha luogo entro il primo semestre dell'anno successivo, nella data e con l'ordine del giorno fissati dal Consiglio Particolare.

Le adunanze straordinarie del Consiglio Generale hanno luogo quando lo richiedano motivi di urgenza e possono essere convocate su iniziativa del Governatore o su richiesta scritta e motivata di almeno un decimo degli Associati aventi diritto di voto.

L'invito ad intervenire alle sedute ordinarie e straordinarie, sottoscritto dal Governatore e con l'indicazione dell'ordine del giorno, deve essere inviato a cura del Segretario, a mezzo posta o anche a mezzo telefono, posta elettronica o altro mezzo conveniente, almeno cinque giorni prima della data ed ora di convocazione.

Ogni Associato avente diritto di voto in Consiglio Generale può farsi rappresentare da altro Associato (anch'esso avente diritto di voto) mediante delega scritta, che deve essere messa agli atti della Misericordia.

Ciascun Associato può essere portatore di una sola delega.

Articolo 11

Il Consiglio Generale può deliberare in prima convocazione, purché sia presente, in proprio o per delega, almeno la metà degli Associati aventi diritto di voto, e in seconda convocazione, da tenersi almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima, qualunque sia il numero degli intervenuti aventi diritto di voto, purché non si debbano trattare modifiche di Statuto o lo scioglimento della Misericordia.

Le deliberazioni del Consiglio Generale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti, in proprio o per delega, aventi diritto di voto.

Per deliberare su modifiche dello Statuto deve votare a favore (in proprio o per delega) almeno un terzo degli Associati aventi diritto di voto.

Per quanto riguarda lo scioglimento della Misericordia, la delibera deve essere sostenuta da almeno tre quarti del numero totale (comprendente anche i non presenti) degli Associati aventi diritto di voto.

E' ammessa la modalità di svolgimento delle assemblee in audio e/o videoconferenza purché siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento fra i membri. In tale evenienza la riunione si intende svolta nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il verbalizzante.

Ai fini della validità delle riunioni in tele e/o video conferenza è necessario che:



Handwritten signatures:
Lusilla Lovell June Sue
Tito

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare con certezza l'identità e la legittimazione degli intervenuti; regolare lo svolgimento dell'adunanza; constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia assicurato al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione nonché che siano resi noti a tutti i partecipanti i diversi punti all'ordine del giorno della riunione e che sia loro messa a disposizione la relativa documentazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, mettendo a disposizione l'eventuale documentazione necessaria;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il verbalizzante.

Articolo 12

Le adunanze del Consiglio Particolare sono convocate dal Governatore, e si distinguono in ordinarie e straordinarie.

Le adunanze ordinarie del Consiglio Particolare hanno luogo in regola ogni trimestre.

Le adunanze straordinarie del Consiglio Particolare hanno luogo quando lo richiedano particolari motivi di urgenza e possono essere convocate su iniziativa del Governatore o su richiesta scritta e motivata di almeno due Consiglieri.

L'invito ad intervenire alle sedute ordinarie e straordinarie, sottoscritto dal Governatore e con l'indicazione dell'ordine del giorno, deve essere inviato a cura del Segretario a mezzo posta almeno cinque giorni prima della data fissata, o anche a mezzo telefono, posta elettronica o altro mezzo conveniente, almeno quarantotto ore prima della data ed ora di convocazione.

Sono valide le riunioni in audio/videoconferenza a condizione siano seguite le disposizioni indicate all'art. 11 del presente Statuto.

Articolo 13

Affinché il Consiglio Particolare possa deliberare, è necessario che sia presente oltre la metà dei componenti il Consiglio stesso.

Le deliberazioni del Consiglio Particolare devono essere prese a maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti; in caso di parità, prevale il voto del Governatore.

Articolo 14

Sia nel Consiglio Generale sia nel Consiglio Particolare possono essere proposti nuovi argomenti di discussione, sui quali è tuttavia possibile deliberare solo se i presenti aventi diritto di voto ne riconoscano, all'unanimità, il carattere di urgenza.

Sempre che ragioni di opportunità lo consiglino, potrà essere modificata la sequenza degli argomenti all'ordine del giorno, su proposta del Governatore o della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.

Articolo 15

I verbali dei Consigli sono redatti dal Segretario o dal Vice Segretario o, in caso di loro indisponibilità, da altra persona delegata, e sono firmati dal Governatore o da chi ne fa le veci e dal Segretario o da chi ne fa le veci.

Tali verbali devono contenere le delibere e relative motivazioni, nonché il riassunto delle discussioni avvenute sui singoli argomenti, ed eventuali dichiarazioni con le quali taluno dei componenti abbia inteso motivare il proprio voto.

Articolo 16

Il Consiglio Particolare resta, di norma, in carica per tre anni. È tuttavia possibile, su delibera del Consiglio Generale, il rinnovo anticipato del Consiglio Particolare.

Non esistono limiti di rieleggibilità sia nel Consiglio Particolare sia in ciascuna specifica carica all'interno del Consiglio stesso.

Per il rinnovo del Consiglio Particolare, tutti gli Associati aventi diritto di voto sono anche potenziali candidati.

Eventuali candidature per le diverse cariche vanno segnalate, con il consenso espresso degli interessati, al Consiglio Particolare uscente, il quale provvede pure ad organizzare le votazioni secondo modalità da sottoporre preventivamente all'approvazione del Consiglio Generale.

Capo IV

Attribuzioni e doveri del Consiglio Generale della Compagnia di Misericordia

Articolo 17

Il Consiglio Generale della Misericordia:

- ratifica l'esclusione dei Confratelli e delle Consorelle deliberata dal Consiglio Particolare;
- nomina i componenti del Consiglio Particolare, fissando il numero dei componenti eventualmente da cooptare, secondo quanto precisato nel precedente articolo 7;
- nomina i componenti dell'Organo di controllo e, quando previsto, il revisore, i quali restano in carica tre anni;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- su proposta del Consiglio Particolare, nomina gli Associati delegati all'amministrazione degli Enti di cui al precedente articolo 3;
- approva i bilanci e i conti annuali;
- emette il suo voto su altre pratiche per le quali fosse richiesto dal Consiglio Particolare;



Handwritten signatures and notes on the right margin:
- A large, stylized signature, possibly "D. V. S."
- A signature that appears to read "Finette L. Celli"
- A signature that appears to read "D. V. S."

- approva le modifiche statutarie;
- delibera lo scioglimento della Misericordia.

Articolo 18

Il Consiglio Particolare nomina gli Ufficiali di cui al precedente articolo 8 e delibera su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo che gli stessi siano espressamente riservati alla competenza del Consiglio Generale. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e dell'Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma cod. civ., non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Capo V

Attribuzioni e doveri del Governatore, dei componenti del Consiglio Particolare e dei Confratelli e Consorelle della Compagnia

Articolo 19

Il Governatore ha la rappresentanza legale dell'associazione ed inoltre:

- firma gli avvisi di convocazione dei Consigli, e ne presiede le adunanze;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni prese quando non ne sia specialmente affidato l'incarico ad alcuno dei componenti del Consiglio Particolare;
- sottoscrive la corrispondenza ufficiale della Misericordia;
- sovrintende alla regolare tenuta degli inventari, alla conservazione dei titoli e documenti relativi ai beni, e alla corretta tenuta dei registri;
- sovrintende alla osservanza delle leggi e dei regolamenti, all'adempimento dei legati, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese stanziare in bilancio;
- vigila affinché il Segretario o Vice Segretario, o altra persona delegata, presenti i conti entro il tempo stabilito, e in caso di ritardo prende i provvedimenti per la compilazione d'ufficio dei conti stessi;
- presenta al Consiglio Generale la relazione sulle attività e il rendiconto annuale della gestione per l'approvazione;
- conferisce eventuali deleghe, d'intesa con il Consiglio Particolare;
- nomina e revoca i collaboratori retribuiti;
- assume, in caso di urgenza, tutte le deliberazioni necessarie e ne informa al più presto il Consiglio Particolare per la ratifica;
- sottoscrive le dichiarazioni richieste dalle leggi e dalle norme fiscali;
- verifica che siano pubblicate, a cura del Segretario, le deliberazioni per le quali è richiesta l'approvazione dell'autorità tutoria e quelle concernenti la nomina, l'elezione o rielezione dei componenti del Consiglio Particolare e la trasmis-

sione delle copie di dette deliberazioni all'autorità tutoria

Articolo 20

Il Vice Governatore con maggiore anzianità di appartenenza alla Misericordia sostituisce il Governatore in Caso di impedimento di quest'ultimo.

In caso di sua indisponibilità, spetterà all'altro Vice Governatore assumerne le funzioni.

Articolo 21

Il Rettore Spirituale:

- veglia sull'adempimento degli oneri e servizi religiosi della Misericordia, in particolare per quanto riguarda l'arricchimento spirituale dei Confratelli e Consorelle e i suffragi di quelli defunti;
- aiuta i Confratelli e le Consorelle nell'istruzione religiosa delle persone che la Compagnia si propone di assistere secondo il disposto dell'articolo 2;
- coadiuva il Governatore nei rapporti con le realtà ecclesiali, e in particolare con gli Uffici Diocesani e le Parrocchie.

Articolo 22

Il Segretario:

- custodisce tutti i documenti, titoli o scritti della Misericordia;
- assiste alle sedute dei Consigli e ne redige e firma i verbali, curando l'eventuale pubblicazione delle delibere secondo quanto precisato nell'art. 19;
- firma in unione al Governatore i mandati di pagamento;
- salvo diverso specifico incarico ad altra persona, svolge le funzioni di addetto alla contabilità e alla amministrazione.

Articolo 23

Il Vice Segretario coadiuva il Segretario nelle sue attribuzioni ed ove occorra ne fa le veci.

Articolo 24

I Prefetti alle carceri:

- curano con ogni mezzo permesso dai regolamenti carcerari il benessere morale e fisico dei detenuti, coordinando l'attività dei visitatori carcerari e delle visitatrici carcerarie e le iniziative all'interno delle carceri;
- curano i rapporti con le autorità e il personale delle carceri;
- operano affinché l'attività dei visitatori e delle visitatrici sia armonicamente tenuta in conto nelle altre iniziative della Misericordia.

Articolo 25

L'Organo di Controllo.

Il Consiglio Generale provvede alla nomina di un organo di controllo.

Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 cod. civ.. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie



Handwritten signatures and initials on the right margin:
- A large cursive signature, possibly "Giovanni".
- A signature that appears to be "Lauri".
- A signature that appears to be "Pirella".
- Initials "P.D." at the bottom.

di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, cod. civ.. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove il Consiglio Generale assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. n. 117/2017, può esercitare, su decisione del Consiglio Generale, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. n. 117/2017;
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. n. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il revisore dei conti è nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs n. 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dal Consiglio Generale all'Organo di Controllo.

Articolo 26

I Confratelli e le Consorelle, di norma entro un anno dalla loro ammissione, faranno nel modo consueto la vestizione delle rispettive divise di iscritti alla Misericordia e si adopereranno nelle opere indicate nel precedente articolo 2, tenendo conto dei programmi definiti dal Consiglio Particolare e curati dagli Ufficiali.

Contribuiscono inoltre alle esigenze economiche della Misericordia, tenendo conto delle indicazioni del Consiglio Particolare.

Tutti i Confratelli e tutte le Consorelle avranno al tempo del loro decesso il consueto ufficio funebre nell'Oratorio della Misericordia.

Articolo 27

La Misericordia tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del

D. Lgs. n. 117/2017

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. n. 117/2017, la Misericordia redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

La Misericordia può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti degli articoli 16, 17 e 33 del D. Lgs. n. 117/2017.

Capo VI

Norme di rinvio

Articolo 28

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa espresso riferimento al D. Lgs n. 117/2017 e alle norme di legge in materia.

Diego Giuseppe Rinaldi

[Handwritten signature]



Certificazione di conformità di copia digitale a originale analogico

(art. 22, comma 1, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche, art. 68 - ter, Legge 16 febbraio 1913, n. 89)

Certifico io sottoscritto Avvocato Marinella Gloria Casarino, Notaio alla residenza di Genova, iscritto presso il Collegio Notarile di Genova e Chiavari, mediante apposizione al presente file (riprodotto unitamente alla presente certificazione in 22 (ventidue) facciate di 11 (undici) fogli e trasposto su supporto informatico mediante formato non modificabile - file *.pdf/a) della mia firma (dotata di Certificato di vigenza valido fino al 27 febbraio 2023, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority) che la presente copia è conforme al documento originale analogico a mio rogito, firmato a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, l'esecuzione e produzione della presente copia di documento analogico formata su supporto informatico, "sostituisce quella originale".

Genova, addì ventitre marzo duemilaventidue

File firmato digitalmente dal Notaio Marinella Gloria Casarino